



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

Repertorio N. 83 del 6 / 12 / 2017

Convenzione in vigore dal 6 / 12 / 2017
Valida fino al 5 / 12 / 2020

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciassette

Il giorno SEI

Del mese di DICEMBRE

In Roma, presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Via Salvatore Contarini, 25

tra

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – (in seguito denominata AICS) C.F. 97871890584 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Laura Frigenti

e

L'Istituto Superiore di Sanità (in appresso denominato Ente Esecutore) con sede legale in Roma viale Regina Elena, 299 – 00161, codice fiscale 80211730587 e P. IVA n. 03657731000, nella persona del legale rappresentante Prof. Gualtiero Ricciardi

PREMESSO

che l'art.1, comma 2, della legge n. 125/14 concernente la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;

che l'art. 2.1 della Legge n. 125/14 concernente “I destinatari ed i criteri” prevede che l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partners;

che l'art. 24 della Legge 124/14 concernente la” *Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo*” prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad “*Amministrazioni dello Stato, Università o Enti pubblici (omissis)*”;

che l'art. 15, comma 1, del Decreto MAECI in concerto col MEF n.113/15 (Statuto dell'AICS) prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della Legge 125/14 “determinano le modalità di esecuzione, finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati”;

che le Autorità locali Etiopi auspicano il proseguimento della collaborazione già in atto con lettera Prot. 24/4/A4/78 del 1/09/16;

PRESO ATTO

che con lettera di accompagnamento prot. n. 11/2017 del 08/03/2017, l'Istituto Superiore di Sanità presentava all'AICS richiesta di contributo – **ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, commi 1 e 2, della Legge 125/14 dell'art. 15 del Decreto MAECI n. 113/15 (Statuto AICS)** - per la realizzazione del progetto Etiopia denominato *“Intervento per il miglioramento della retention in cure delle persone con infezione da HIV in Tigray, Ethiopia: coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti verso la decentralizzazione delle cure (Progetto-CASA) – seconda fase.”* per un importo complessivo di € 1.766.501,88 di cui € 998.261,88 a carico dell'AICS e € 768.240,00 a carico dell'Ente Esecutore;

CONSIDERATO

che sulla base della Valutazione Tecnico Economica della sede estera AICS di Addis Abeba di cui al Messaggio n. 187 del 13/03/17, è stato approvato dal Direttore dell'AICS il contributo di € 998.261,88 da parte dell'AICS per la realizzazione dell'iniziativa *“Intervento per il miglioramento della retention in cure delle persone con infezione da HIV in Tigray, Ethiopia: coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti verso la decentralizzazione delle cure (Progetto-CASA) – seconda fase”* a valere sul capito di bilancio 2185 per gli esercizi finanziari 2017-2019;

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

- 1) La presente Convenzione si compone di n. 20 articoli e degli Allegati che costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
- 2) L'AICS e l'Ente Esecutore concordano sull'esecuzione del progetto *“Intervento per il miglioramento della retention in cure delle persone con infezione da HIV in Tigray, Ethiopia: coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti verso la decentralizzazione delle cure (Progetto-CASA) – seconda fase”*; di seguito denominato **“PROGETTO”**, come successivamente descritto nell'Allegato 1 Annesso Tecnico: Documento di progetto - per il conseguimento del seguente obiettivo:
“contribuire al raggiungimento del terzo target dell'obiettivo globale 90-90-90 dell'UNAIDS: abbattimento della carica virale nel 90% delle persone in trattamento con i farmaci ARV entro il 2020 coinvolgendo attivamente le associazioni dei pazienti nel percorso terapeutico”;

Art. 2

Realizzazione del Progetto

L'Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione del Progetto per la durata di trentasei (36) mesi e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli specifici contenuti nell'Allegato 1 Annesso Tecnico: Documento di Progetto, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 3
Piano Finanziario

1. L'importo globale del Progetto ammonta a € 1.766.501,88 per 3 annualità, come di seguito ripartito:
€ 998.261,88 a carico dell'AICS € 768.240,00 a carico dell'ISS.
Più specificatamente, il contributo di € 998.261,88, a carico dell'AICS, è suddiviso nelle seguenti annualità come da Delibera n 42 del 30/06/2017:

– Esercizio finanziario 2017	€ 332.753,96
– Esercizio finanziario 2018	€ 332.753,96
– Esercizio finanziario 2019	€ 332.753,96

I contributi a carico dell'AICS saranno erogati all'Ente Esecutore dopo la presentazione dei rendiconti periodici per il corrispettivo importo rendicontato, come previsto nell'Art. 4.

2. Le parti convengono di attenersi, per le varie voci di spesa e per la rendicontazione, al piano finanziario espresso nel "Piano finanziario" di cui all'Allegato 1 Annesso Tecnico.
3. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti ed imputabili alle attività eseguite; dovranno, inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e, comunque, rendicontate secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato.
4. Fatto salvo il rispetto del comma precedente, e nelle more della redazione di un proprio Manuale per la rendicontazione, è fornito l'Allegato 2 "Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo".
5. Da parte sua, l'Ente Esecutore sarà responsabile nei confronti di AICS della totalità dei costi dell'iniziativa; dovrà corrispondere la quota di cofinanziamento pari ad € 768.240,00 e sarà responsabile dello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, finanziate con il contributo concesso dall' AICS, pari ad € 998.261,88.
6. Gli importi di cui sopra sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 4
Gestione del contributo e modalità di erogazione

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Esecutore dovrà comunicare all'AICS l'avvio del programma e, entro i successivi quaranta giorni, lo stesso dovrà presentare all'AICS il Piano Operativo Generale delle attività.

Il contributo a carico dell'AICS, pari ad Euro 998.261,88 , sarà erogato all'Ente Esecutore dopo la presentazione di rendiconti semestrali e/o a cadenza periodica per il corrispettivo importo rendicontato.

2. Ogni somma che l'Ente esecutore renderà verrà erogata entro sessanta (60) gg dall'approvazione da parte di AICS della rendicontazione finanziaria contabile presentata;

3. Saranno ammissibili nella misura massima del 15%, senza previo assenso della AICS, variazioni compensative in relazione ai costi stimati indicati nel piano finanziario dell'Allegato 1;
4. Le rendicontazioni saranno effettuate sulla base delle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato. Tutte le rendicontazioni dovranno specificare le voci di spesa sostenute a carico del contributo messo a disposizione dalla AICS, dall'Ente Esecutore.
5. L'Ente Esecutore è tenuto ad inviare all'AICS, entro sessanta giorni dalla fine del programma, una relazione finale redatta su carta intestata ed accompagnata da una nota ufficiale a firma del proprio legale Rappresentante.

Art. 5

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente Esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di Tesoreria Unica di cui al D.Lgs. 1/2012, art. 35 commi 8,9,10,11,12,13 (convertito con Legge 24 Marzo 2012 n. 27) e alla relativa circolare attuativa del MEF del 24 Marzo 2012 n. 11. Conseguentemente, si rende noto che tutti i trasferimenti provenienti da AICS dovranno avvenire con la procedura dei Girofondi presso la Tesoreria della Banca di Italia, sulla seguente posizione intestata all'Istituto Superiore di Sanità - IBAN: IT65U0100003245350200022349;
2. L'Ente esecutore dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii.;
3. L'Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione del Progetto, di beni, lavori o servizi – quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016 e dal suo regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore e successive modificazioni, nonché quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Ente Esecutore è responsabile dell'attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 23 del D.Ldg. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
5. L'Ente esecutore si impegna a rilasciare un'attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in materia di contabilità degli Enti pubblici;
6. L'Ente esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ed alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6

Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del codice Civile ed in applicazione dell'articolo 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di

Banche o di Società Poste Italiane SPA, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte di AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.

2. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'Amministrazione comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
3. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, 136.

Art. 7

Attività ed obblighi dell'Ente Esecutore

L'Ente Esecutore si impegna a:

- a) assicurare la realizzazione del Progetto;
- b) corrispondere la propria parte di cofinanziamento pari ad € 768.240,00 ;
- c) predisporre le rendicontazioni per le spese sostenute e la relazione finale, secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'art. 4 della presente Convenzione;
- d) assicurare il corretto svolgimento del Progetto e presentare all' AICS i rendiconti finanziari delle spese sostenute, comprese quelle dei partner Tecnici, di cui l'Ente Esecutore rimane responsabile nei confronti dell' AICS;
- e) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale utilizzato in Etiopia, con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative e previdenziali ed antiinfortunistiche;
- f) assicurare che il personale operante in Etiopia, in esecuzione all'incarico oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e l'area in questione;
- g) mettere a disposizione della AICS in Italia e in Etiopia ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione del progetto;
- h) rispettare e far rispettare dal personale impiegato nel progetto le disposizioni comportamentali e di sicurezza impartite dall'AICS e dall'Ambasciata e a far eseguire al personale che si recherà in Etiopia il corso preliminare in materia di sicurezza presso l'Unità di Crisi del MAECI;

L'Ente Esecutore resta comunque responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato per la realizzazione del Progetto.

Art. 8

Attività e obblighi dell'AICS

La AICS si impegna a:

- a) erogare a favore dell'Ente Esecutore ogni somma rendicontata, dopo avere svolto le attività di controllo della rendicontazione delle spese da quest'ultimo sostenute, secondo le modalità previste;
- b) facilitare ogni operazione e contatto, tra l'Italia e l'Etiopia, diretto alla buona esecuzione della Convenzione. In particolare fornirà supporto logistico, mettendo a disposizione personale e automezzi necessari per lo svolgimento delle attività di formazione;
- c) esercitare il controllo sullo svolgimento del Progetto nelle forme e con le modalità previste dalla Legge e dalle relative norme di esecuzione. In particolare la AICS si riserva, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi

all'uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l'andamento del Progetto e i risultati conseguiti.

Art. 9 **Modifiche del progetto**

1. Ogni eventuale successiva modifica o variazione del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall'AICS.
2. Ove si verificasse la necessità di effettuare delle modifiche al Piano Operativo che comportino variazioni tra i capitoli di budget superiori al 15%, esse potranno essere ammesse, previa approvazione dell'AICS, su specifica richiesta da parte dell'Ente Esecutore. Se inferiori al 15%, potranno essere eseguite e comunicate dall'Ente Esecutore senza preventiva autorizzazione da parte dell'AICS.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica al Progetto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell'Ente esecutore.

Art. 10 **Forza Maggiore ed altri imprevisti**

1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (impraticabilità del territorio etiopico per eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento il Progetto, o sia necessario modificarlo per completarlo in modo tale che si persegua comunque l'obiettivo generale di cui all'art. 1, dette modifiche, debitamente documentate, saranno autorizzate dalla AICS nell'ambito del quadro economico generale originariamente finanziato.
2. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l'interruzione del progetto, l'Ente Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento e restituire a AICS le quote di anticipazione eventualmente non utilizzate. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dalla AICS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell'ambito del progetto per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.
3. Qualora emergano comprovate motivazioni che inducano alla modifica del Progetto originale, le parti si accorderanno attraverso specifici atti formali per individuare quelle varianti che consentano il completo utilizzo del finanziamento volto al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 11 **Rapporti AICS – Ente Esecutore**

1. La presente convenzione non comporta per AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione del Progetto ed ai rapporti giuridici e contrattuali e extracontrattuali eventualmente posti in essere dall'Ente Esecutore per l'esecuzione del Progetto.

2. L'esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l'AICS e l'Ente Esecutore.
3. L'AICS sarà informata sulle fasi relative all'espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dall'Ente Esecutore relativi alla convenzione in oggetto. Ambedue le parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 196/2003.

Art. 12

Visibilità

1. Qualora l'AICS o l'Ente Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi della pubblicazioni e comunque sono tenuti a citare l'AICS e l'Ente Esecutore ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
2. L'Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità all'AICS, quale principale ente finanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese e in Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dall'AICS e in corso in Etiopia.

Art. 13

Acquisti e destinazione di attrezzature

1. Le attrezzature acquistate per la realizzazione del Progetto oggetto della presente Convenzione, saranno donate al termine della loro utilizzazione, alle competenti autorità locali che ne acquisteranno la piena proprietà a titolo gratuito, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. La procedura di cui al comma 13.1 dovrà essere formalizzata con il coinvolgimento della sede AICS di Addis Abeba, attraverso un verbale di consegna ai soggetti destinatari.

Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e comunque necessarie al funzionamento delle suddette attrezzature, sostenute per il periodo di utilizzazione per le attività progettuali, sono a carico del Progetto.

Art. 14

Risoluzione della Convenzione

1. Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge, la convenzione può essere risolta, a richiesta di ciascuna delle due parti, per grave inadempienza della controparte.
2. In tal caso la parte interessata notificherà all'altra parte l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere all'adempimento entro il massimo dei 30 giorni successivi.
3. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Esecutore o al partner di progetto, l'AICS è tenuta a retribuire le prestazioni ad essa già effettuate in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste.

Art. 15
Restituzione dei fondi

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali l'Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme allo scopo fissato nella presente Convenzione ed in modo illegittimo. Altresì dovranno essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera difforme alla normativa vigente. L'AICS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.

Art. 16
Foro competente

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. In ultima analisi, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 17
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 18
Entrata in Vigore e Durata

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della ricezione, da parte dell'Ente Esecutore, della comunicazione della AICS (da effettuarsi con posta elettronica certificata) dell'avvenuto perfezionamento amministrativo del presente atto mediante la firma di entrambe le Parti e la registrazione nel repertorio delle Convenzioni.
2. La durata della Convenzione è stabilita in 36 mesi, durata del progetto, a decorrere dalla data indicata nel precedente capoverso. Le attività del Progetto dovranno essere svolte secondo quanto previsto dall'Allegato 1, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte dell'AICS.
3. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 1 per assicurare il corretto completamento delle attività concernenti il Progetto, le parti potranno concordare un nuovo termine di scadenza della Convenzione per una sola volta e per la durata di non oltre dodici mesi, sulla base di una proposta scritta avanzata dall'Ente Esecutore, supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre all'approvazione della AICS .

Art. 19
Domiciliazione

Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate – con anticipo via fax o per posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi:

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Via Salvatore Contarini, 25 00135 - Roma PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it	ENTE ESECUTORE Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena, 299 00161 – Roma PEC: finanziamenti.ricerca@pec.iss.it
---	--

Art. 20
Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione:

All. 1: Annesso Tecnico – Documento di Progetto;

e quale supporto Tecnico-operativo per l'Ente Esecutore:

All. 2: Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo.

**Per la Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo**

Il Direttore
Laura Frigenti
Firmato digitalmente

**Per l'Ente Esecutore
Istituto Superiore di Sanità**

Il Presidente
Prof. Gualtiero Ricciardi
Firmato digitalmente

Stipulato in Roma il



Dettagli Controllo



conv aics iss 11093.pdf.p7m (420669 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 06-12-2017 09:14:54 UTC



superata Completamente



Dettaglio firmatari (Firmatari 2 - Controfirmatari 0)



Firmatario 1 RICCIARDI GUALTIERO



La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009



Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1



Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 05-09-2019 07:24:52 UTC



Certificato non revocato



QCStatement



Dispositivo sicuro



Periodo conservazione informazioni 20



Certificato qualificato



nonRepudiation



Data e ora di firma : 30-11-2017 13:14:17 UTC



Firmatario 2 FRIGENTI LAURA



La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009



Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1



Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 25-01-2019 23:59:59 UTC



Certificato non revocato



QCStatement



Dispositivo sicuro



Periodo conservazione informazioni 20



Certificato qualificato



nonRepudiation



Data e ora di firma : 06-12-2017 09:14:54 UTC